

**PROTOCOLLO DI INTESA**

tra

la Corte di appello di Roma

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

avente ad oggetto

linee-guida comuni per l'applicazione delle disposizioni sul processo civile emanate per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica.

CONSIGLIO DELL' ORDINE  
DEGLI AVVOCATI - ROMA

18 DIC. 2020

Prot. N. 27686

Il Presidente della Corte di Appello di Roma

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

considerata la grave e perdurante emergenza sanitaria in corso in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e la conseguente necessità di ridurre al minimo possibile le concentrazioni di persone in luoghi chiusi;

ritenuto necessario garantire, anche in questo momento di particolare difficoltà, un regolare svolgimento dell'attività giudiziaria;

visto l'art. 221 del decreto-legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, e ritenuta la necessità di assicurare alla normativa introdotta in via di urgenza un'applicazione che sia il più possibile uniforme nell'ambito degli uffici giudiziari di Roma e del distretto;

all'esito dell'interlocuzione avvenuta il 3 dicembre 2020 fra i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e della Corte di appello;

preso atto delle preoccupazioni, da più parti manifestate, in relazione al rischio che una normativa dettata dall'emergenza possa di fatto incidere negativamente sul principio costituzionale di ragionevole durata del processo;

ribadita, pertanto, la natura eccezionale della disciplina processuale introdotta con l'art. 221 citato, conseguente alla grave emergenza sanitaria in corso e motivata dalla esigenza di non compromettere la funzione giurisdizionale e i diritti delle parti nel grave momento di emergenza sanitaria che ha colpito l'intero Paese;

premessi che le parti concordano sulla opportunità di adottare, anche per il futuro, un metodo di elaborazione partecipata e condivisa di linee guida di natura organizzativa al fine di garantire, con la salute delle persone, la continuità dell'attività giudiziaria con l'efficiente ed effettivo esercizio della fondamentale funzione giurisdizionale e delle altrettanto fondamentali facoltà difensive poste a tutela dei diritti delle parti;

rilevato che le misure organizzative indicate nei successivi articoli del presente protocollo saranno operative entro i limiti determinati dalla legge sino al perdurare dello stato di emergenza e alla ripresa del normale svolgimento dell'attività giudiziaria;

le parti convengono quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Salvo che uno dei difensori depositi istanza di trattazione orale nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la misura alternativa alla partecipazione in udienza delle parti processuali, consistente nello scambio e nel deposito per via telematica di note scritte con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, come disciplinata dall'art. 221 citato, è concordemente ritenuta dalle parti come lo strumento più utile, limitatamente al periodo emergenziale per il quale è stata dettata, al contemperamento delle diverse esigenze indicate in premessa (tutela della salute e continuità del servizio), particolarmente per i procedimenti civili insuscettibili di rinvio delle relative udienze, in quanto diretta ad evitare pericolosi assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone consentendo, al contempo, un'ordinata e progressiva trattazione e definizione delle cause.

#### ARTICOLO 2

Per lo svolgimento delle udienze di trattazione di cause connotate da particolare urgenza, come le udienze in cui si debba decidere su istanze di inibitoria (artt. 283, 351, 431, 373, 401 e 407 c.p.c.) si concordano le seguenti modalità di svolgimento:

- a) deposito nel fascicolo informatico e comunicazione per via telematica alle parti del provvedimento del giudice che dispone la data e lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità previste dall'art. 221 sopra citato, con l'indicazione del termine di cui alla successiva lettera C) del presente articolo e con l'avviso che il mancato deposito delle note scritte di cui alla stessa lettera equivarrà alla mancata comparizione della parte in udienza;
- b) inserimento nel registro informatico, ad opera della cancelleria, dell'annotazione «trattazione scritta» nello storico del fascicolo processuale;
- c) deposito telematico, ad opera delle parti, entro il termine di legge, di note scritte che siano conformi al principio di sinteticità degli atti telematici imposto dall'art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, del decreto legge n.179/2012 (come convertito dalla legge n. 221/2012) e coerenti con la riconducibilità delle stesse note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza;
- d) registrazione delle note scritte nel fascicolo informatico nell'evento «istanza generica» o nel diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento di cui alla superiore lettera A);

- e) rinvio preliminare e interlocutorio della causa ad una udienza ravvicinata per consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio in caso di costituzione di una parte con il deposito delle predette note scritte o con altro atto depositato oltre il termine di cui alla superiore lettera C;
- f) adozione, fuori udienza, del provvedimento del giudice.

### ARTICOLO 3

Per lo svolgimento delle udienze di precisazione delle conclusioni, delle udienze di discussione (art. 437 c.p.c.) e delle udienze fissate per porre in decisione dei procedimenti camerale (artt. 739 e 709 - bis c.p.c., 4 della legge n. 898/70 e successive modificazioni, etc.), anche in questi casi i sottoscritti concordano le seguenti modalità di svolgimento:

- a) deposito e comunicazione (per via telematica), alle parti, del provvedimento del giudice che dispone la data e lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, del citato decreto-legge n. 34/2020, con l'avviso che il mancato deposito delle note scritte di cui alla stessa lettera C) equivarrà alla mancata comparizione della parte in udienza;
- b) inserimento, ad opera della cancelleria, dell'annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo processuale;
- c) deposito telematico, ad opera delle parti, nel termine assegnato, di note scritte contenenti soltanto la precisazione delle conclusioni nei limiti di cui all'art. 189 c.p.c. o, nel caso di procedimenti camerale, nei limiti di cui agli atti costitutivi e alle note difensive conclusionali eventualmente autorizzate e preventivamente depositate, salva sempre la possibilità di dedurre fatti sopravvenuti;
- d) registrazione delle note scritte sotto l'evento «precisazione delle conclusioni» o nel diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento di cui alla lettera A);
- e) adozione, fuori udienza, anche nel caso di mancato deposito, ad opera di una delle parti del processo, delle note scritte, del provvedimento del giudice, avuto riguardo alla natura del procedimento e al rito applicabile.

### ARTICOLO 4

I sottoscritti concordano sul fatto che l'eventuale (documentata) soggezione del difensore costituito (o di un suo familiare convivente o di un suo familiare affetto da grave disabilità e da esso assistito) al contagio da virus SARS-CoV-2; ovvero la sottoposizione (sua o del predetto familiare) a un periodo di quarantena in funzione di prevenzione della diffusione di tale contagio costituiscono causa (non imputabile al medesimo difensore) di impedimento dell'esercizio delle facoltà difensive della parte, rilevante ex art. 153, comma secondo, c.p.c., nonché (se previamente comunicata) causa di rinvio dell'udienza già fissata.

### ARTICOLO 5

Con riferimento alle cause civili in trattazione davanti alla Corte di appello di Roma, i sottoscritti concordano sul fatto che la scelta della c.d. trattazione scritta, prevista dall'art. 221, comma 4, in luogo della trattazione in videoconferenza disciplinata dall'art. 221, comma 7 dello stesso decreto-legge n. 34/2020, è preferibile, nei limiti indicati all'articolo 1, per la mancanza di una rete non cablata negli uffici della Corte di appello civile e per la instabilità del segnale, più volte riscontrata, dei collegamenti telematici in video e audio, oltre alla assistenza tecnica insufficiente, come segnalato, sin dal 14 marzo 2020, dal magistrato referente per l'innovazione e l'informatica.


#### ARTICOLO 6

I sottoscritti si impegnano a promuovere, con ogni mezzo telematico disponibile, la conoscenza del presente protocollo sul territorio di rispettiva competenza. Il presente protocollo è aperto all'adesione degli altri Consigli dell'Ordine del distretto.

Roma, 18/12/2020

Il Presidente della Corte di appello di Roma

Giuseppe Meliadó



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Antonino Galletti

